

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate, la Corte dei conti, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo per l'Amministrazione del Personale della Corte dei conti;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 0166008222
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano

nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".

- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" – Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" - Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web; definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati volti ad assicurare la piena operatività del Sistema Informativo di Amministrazione del Personale della Corte dei conti (SIAP*-Cdc) per la gestione amministrativa e giuridico-economica del personale dell'Amministrazione, ed a garantirne le sue future evoluzioni, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Sviluppo e Manutenzione Evolutiva:
 - a1 Sviluppo;
 - a2 Manutenzione Evolutiva.
 - b) Gestione applicativi e basi dati.

- c) Manutenzione correttiva ed adeguativa:
 - c1 Manutenzione Correttiva;
 - c2 Manutenzione Adeguativa.
 - d) Formazione e addestramento all'utente.
 - e) Consulenza.
2. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.
3. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.

4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l'accessibilità e l'usabilità dei siti Web.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione di uno o più dei predetti servizi.
7. L'Impresa prende atto e accetta che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
8. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati nei luoghi come meglio indicati nel Capitolato Tecnico.
9. La realizzazione/modifica del sito web di progetto dovrà garantire l'accessibilità da parte di tutti gli utenti internet/intranet.
10. Quale Responsabile del Procedimento è nominata la Dott.ssa Gigliola Guadagno.

Articolo 2 S

Durata e Affiancamento

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla "Data di inizio servizio" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 3 (tre) mesi dalla data di stipula.
2. Si precisa che alla scadenza la Consip si riserva la possibilità di avvalersi della facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 12 mesi mediante l'invio all'Impresa, almeno 3 (tre) mesi prima del termine del contratto, di raccomandata a.r.; tale facoltà potrà essere nuovamente esercitata al termine dei primi 12 mesi, per ulteriori 12 mesi, con le medesime modalità.
3. Si rappresenta che nel caso in cui il contratto non venga prorogato ovvero venga prorogato di ulteriori 12 ovvero 24 mesi, l'Impresa dovrà prestare, nei

successivi 6 mesi, il servizio di manutenzione su chiamata al fine di integrare il trasferimento di know-how e risolvere malfunzionamenti particolarmente critici.

4. Si precisa che, in ogni caso, ove il contratto non venga prorogato ovvero nel caso in cui lo stesso venga prorogato di ulteriori 12 ovvero 24 mesi, l'Impresa sarà tenuta a erogare nei successivi 12 mesi il servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso degli ultimi 12 mesi di attività
5. Si precisa che, nei tre mesi dalla stipula o nel diverso termine indicato nell'Offerta Tecnica se migliorativo l'Impresa potrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Articolo 3 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a

perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica del *Sito Web* di progetto (*ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete*), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
8. L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta espressamente che a partire dal terzo anno dello svolgimento del servizio, Consip S.p.A. possa riservarsi la possibilità di usufruire degli Sviluppi e/o degli Interventi di manutenzione evolutiva effettuati in maniera centralizzata sul SIAP* nell'ambito di altra fornitura. Il fornitore si obbliga, comunque, a effettuare le attività di istanziazione di tali interventi sul SIAP* Corte dei conti e a prenderne in carico la successiva gestione nell'ambito dei Servizi di Manutenzione adeguativi e Correttiva, di Gestione Applicativi e Basi Dati e di Formazione e Addestramento.

Articolo 4 S

Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti

a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 5 S

Dimensioni massime dei singoli servizi

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di sviluppo della soluzione informatica di cui al precedente articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera a), punto a1, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 2.000 (duemila) Giorni Persona.
2. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di

- manutenzione evolutiva della soluzione informatica di cui al precedente articolo 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera a), punto a2, la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 3.750 (tremilasettecentocinquanta) Giorni Persona.
3. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di gestione applicativi e basi dati di cui al precedente articolo 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera b), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 6.560 (seimilacinquecentosessanta) Giorni Persona.
 4. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione correttiva di cui al precedente articolo 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera c), punto c1), la dimensione massima della *baseline* su cui operare la correzione delle malfunzioni, è pari a 77.421 (settantasettemilaquattrocentoventuno) Punti Funzione.
 5. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di manutenzione adeguativa di cui al precedente articolo 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera c), punto c2), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 350 (trecentocinquanta) Giorni Persona.
 6. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di formazione e addestramento di cui al precedente articolo 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera d), la dimensione massima è pari a 2.680 (duemilaseicentottanta) Giorni Persona.
 7. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di consulenza di cui al precedente articolo 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento”, comma 1, lettera e), la dimensione massima è pari a 400 (quattrocento) Giorni Persona.
 8. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene le trasferte il numero massimo previsto è pari a 150 (centocinquanta) Giorni di Trasferta.

9. L'Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dianozi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1.
10. Il fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di essere a conoscenza che qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 3S c. 8 "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa" del presente atto in riferimento ai servizi come individuati al comma 1 e 2 del presente articolo, Consip potrà procedere alla riduzione del dimensionamento massimo degli stessi.

Articolo 6 S

Piano della Qualità

1. Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di inizio servizio, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso; quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo, come indicato dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue Appendici.

Articolo 7 S

Garanzie

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente collaudato, l'Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.

Articolo 8 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____,
avvalendosi delle seguenti imprese:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Articolo 9 S

Pianificazione delle attività

1. L'Impresa, entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di inizio servizio, dovrà consegnare alla Consip il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi

- oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro Generale e approvati da Consip S.p.A. secondo le modalità contenute nel Capitolato tecnico, comporterà l'applicazione delle penali.
 3. Successivamente al primo Piano di Lavoro Generale di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro Generale aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
 4. Il Piano di Lavoro Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla suddetta comunicazione, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Lavoro Generale" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
 6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico. In caso di mancata approvazione del consuntivo attività, in quanto parte del Piano di Lavoro Generale, la Consip si riserva di applicare quanto disciplinato al precedente comma 4.

Articolo 10 S

Produttività e risorse impiegate

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Responsabile unico dell'intera fornitura (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento sulle tematiche contrattuali e per gli aspetti generali della fornitura e potranno scalare per ogni problema riguardante la fornitura stessa.
2. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, tra la proprie risorse, un Referente unico delle attività (Responsabile operativo) (nella persona di _____), affinché la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per tutte le problematiche legate all'esecuzione dei servizi oggetto della fornitura
3. L'Impresa si obbliga, a consegnare i curricula di tutte le risorse professionali, compresi i referenti di cui ai commi precedenti, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. Per le figure professionali per le quali sono richieste, dovranno essere evidenziate e dettagliatamente descritte le pregresse esperienze e le conoscenze sul pacchetto Oracle HRMS. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all'inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla richiesta Consip.
4. La Consip si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un'ora presso una delle sedi della Consip/Amministrazione, entro il termine di 10 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del contratto o dalla data di richiesta di inserimento di una nuova risorsa.
5. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip/Amministrazione del curriculum presentato l'Impresa si obbliga a

rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla Consip.

6. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. L'impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 4 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei curricula ed in caso di valutazione positiva l'Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
8. Le risorse professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno, per tutta la durata contrattuale, essere conformi alle caratteristiche generali descritte nel Capitolato Tecnico, integrate con le proposte migliorative contenute nell'offerta tecnica, ed alle conoscenze specifiche indicate nella richiesta di cui ai commi precedenti e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
9. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un'adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diversa indicazione di Consip), senza oneri aggiuntivi per la Consip.
10. L'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con Consip) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum/a delle risorse candidate dal fornitore alla sostituzione della risorsa

uscente. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 9 del presente articolo.

11. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa Consip non idonee all'esecuzione del presente contratto a regola d'arte. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L'accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 8 e 9 del presente articolo. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
12. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G "Condizioni generali dello schema di contratto" d'importo pari al 2% (duepercento) della stessa. In ogni caso, si precisa che la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l'inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nel comma 9.
13. L'Impresa prende atto che la Consip al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
14. Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la Consip ed il Fornitore dovranno essere scritte.
15. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l'applicazione delle penali fermo restando, in ogni caso, il diritto

della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nonché di richiedere il risarcimento del danno.

Articolo 11 S

Consegna dei prodotti

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

Articolo 12 S

Collaudo ed accettazione

1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall'Impresa verrà sottoposto a collaudo secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale.
2. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.

3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. Resta salvo quanto disciplinato al successivo art. 14 S c.5. “Penali”.
4. L’esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.

Articolo 13 S

Monitoraggio

1. L’Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L’Impresa s’impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L’Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 1 S “Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento” del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso, alla Consip e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell’Impresa stessa predisporre.
5. L’Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

Articolo 14 S

Penali

1. Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. 6 S "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ16 – "Ritardo nella consegna di un prodotto/documento", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, di cui al precedente articolo 6 S, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S "Corrispettivo", comma 1.

2. Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. 9 S "Pianificazione delle attività", eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ16 – "Ritardo nella consegna di un prodotto/documento", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, di cui al precedente articolo 9 S, la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S "Corrispettivo", comma 1.

3. Ritardo consegna del Rapporto Livelli di Servizio.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna del Rapporto Livelli di Servizio, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ16 – "Ritardo nella consegna di un prodotto/documento", la Consip applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S "Corrispettivo", comma 1.

4. Ritardo nella consegna di un prodotto/documento.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna di un prodotto, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ16 – "Ritardo nella consegna di un prodotto/documento", la Consip applicherà una penale

pari allo 0,3‰ (zerovirgolatremille), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S “Corrispettivo”, comma 1.

5. Sospensione collaudo

Per ciascun giorno lavorativo di ritardo, eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ03 – “Sospensioni del collaudo”, la Consip applicherà una penale pari allo 0,02% (zerovirgolazerodueper cento) del corrispettivo concordato per l'obiettivo stesso fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S “Corrispettivo”, comma 1.

6. Eccesso di rilievi tollerati.

In relazione all'indicatore IQ22 – “Numero massimo di rilievi tollerati per la fornitura”, qualora il numero globale di rilievi emessi su adempimenti contrattuali attribuibili direttamente alla gestione della fornitura raggiunga il numero massimo tollerato, la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).

7. Carenza di tempestività di ripristino in esercizio.

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico degli indicatori IQ05 - “Tempestività di ripristino della operatività in esercizio (cat1)” e IQ06 - “Tempestività di ripristino della operatività in esercizio (cat2)”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni ora o frazione eccedente il valore di soglia fissato per l'indicatore stesso, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S “Corrispettivo”, comma 1.

8. Eccesso di difettosità in esercizio

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento della soglia prevista nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico dall'indicatore IQ09 - “Difettosità in avvio di esercizio”, la Consip si riserva di applicare una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni difetto eccedente il valore soglia, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo

art 15 S, comma 1.

9. Accuratezza dell'obiettivo di sviluppo/MEV.

Per ogni giorno lavorativo eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ01 – “Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo di sviluppo/MEV”, la Consip applicherà una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno lavorativo eccedente il valore soglia.

10. Accuratezza dell'obiettivo di consulenza.

Per ogni giorno lavorativo eccedente il valore di soglia previsto nell'indicatore di qualità IQ15 – “Slittamento nell'esecuzione dell'obiettivo di consulenza”, la Consip applicherà una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno lavorativo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo € 5.000,00 (cinquemila/00).

11. Eccesso di Turn Over del Responsabile operativo.

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglia prevista nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico dall'indicatore IQ18 - “Turn Over del Responsabile operativo”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S “Corrispettivo”, comma 1.

12. Eccesso di Turn Over del Personale.

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglia prevista nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico dall'indicatore IQ19 - “Turn Over del Personale”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S “Corrispettivo”, comma 1.

13. Ritardo nell'inserimento/sostituzione di personale.

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglia prevista nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico dall'indicatore IQ20 - “Slittamento nell'inserimento / sostituzione del personale”, la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00).

14. Mancato rispetto del mix di risorse professionali.

Al termine di ogni trimestre, ove venga accertato il superamento delle soglia

prevista nell'Appendice 4 del Capitolato Tecnico dall'indicatore IQ21 - "Rispetto del mix di risorse professionali", la Consip si riserva di applicare una penale di Euro 1.000,00 (mille/00), fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art.15 S "Corrispettivo", comma 1.

15. In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell'Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Capitolato Tecnico, ed eventualmente migliorati nell'Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi di sviluppo a corpo, la Consip:

- in relazione alla soluzione Portale di supporto al governo della fornitura anche in relazione al criterio di valutazione S3, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- in relazione alla soluzione per il reporting mensile sull'utilizzo quantitativo e qualitativo delle applicazioni del Sistema anche in relazione al criterio di valutazione S1 applicherà una penale una tantum per un importo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- in relazione alla soluzione per migliorare l'usabilità e la fruibilità del Sistema agli utenti che lo utilizzano anche in relazione al criterio di valutazione S2, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- in relazione alla soluzione informatica per il Prodotto di Configurazione, anche in relazione al criterio di valutazione S4, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 4% (quattro per cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
- in relazione alla soluzione informatica per l'automazione delle rilevazioni della customer satisfaction sugli utenti finali, in modo anonimo e via web,

anche in relazione al criterio di valutazione Q2, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 4% (quattroper cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1;

- in relazione alla soluzione informatica che consenta il monitoraggio via WEB dell'andamento in tempo reale dei livelli di servizio della fornitura, anche in relazione al criterio di valutazione Q3, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 4% (quattroper cento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.

16. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 10.000,00 = (diecimila euro/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:

- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 10% (dieciper cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1;
- immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10 % (dieciper cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo” comma 1.

17. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari all'1% (unoper cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo” comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.

18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.

19. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
20. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
21. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
22. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all' art. 11 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
23. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20 % (venti per cento) del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1.

Articolo 15 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,____ =

(____/__), così suddiviso:

- a) l'attività di sviluppo, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera a), punto a1, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- b) l'attività di manutenzione evolutiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera a), punto a2, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- c) l'attività di gestione applicativi e base dati, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- d) l'attività di manutenzione correttiva, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera c), punto c1, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- e) l'attività di manutenzione adeguativa, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera c), punto c2, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- f) l'attività di formazione e addestramento all'utente, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera d), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- g) l'attività di consulenza, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento", comma 1, lettera e), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/__);
- h) € 60.000,00 (sessantamila/00) come importo massimo per le Trasferte.

Si precisa che il suddetto corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, si intende comprensivo anche delle attività erogabili durante le eventuali proroghe di cui all'art. 2 S, comma 2.

2. Il canone mensile per il servizio di manutenzione correttiva, di cui al comma 1 lettera d) del presente articolo, è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (____/___).
3. Le tariffe giornaliere (giorno lavorativo pari a 8 ore) per figura professionale, per attività svolte in orario di servizio, sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____,___ = (____/___)
Analista Funzionale	€ _____,___ = (____/___)
Analista Programmatore	€ _____,___ = (____/___)
Specialista di prodotto	€ _____,___ = (____/___)
Consulente junior	€ _____,___ = (____/___)
Consulente senior	€ _____,___ = (____/___)
Consulente per la formazione	€ _____,___ = (____/___)
Formatore	€ _____,___ = (____/___)

4. Le tariffe orarie per figura professionale per reperibilità fuori orario di servizio sono pattuite secondo il seguente dettaglio e devono corrispondere, se rapportate alla giornata lavorativa di 8 ore, al 10% (dieci per cento) delle tariffe di cui al precedente comma:

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____,___ = (____/___)
Analista Funzionale	€ _____,___ = (____/___)
Analista Programmatore	€ _____,___ = (____/___)
Specialista di prodotto	€ _____,___ = (____/___)

5. Le tariffe orarie per figura professionale per interventi on site fuori orario di servizio sono pattuite secondo il seguente dettaglio e devono corrispondere, se rapportate alla giornata lavorativa di 8 ore, alle tariffe per figura professionale, di cui al precedente comma 8, aumentate di 30 (trenta) punti percentuale:

Figura professionale	Euro/giorno
----------------------	-------------

Figura professionale	Euro/giorno
Capo progetto	€ _____,___ = (_____/___)
Analista Funzionale	€ _____,___ = (_____/___)
Analista Programmatore	€ _____,___ = (_____/___)
Specialista di prodotto	€ _____,___ = (_____/___)

6. Le tariffe medie giornaliere per attività, calcolate sulla base della media ponderata delle tariffe unitarie per figura professionale e del mix previsto, sono pattuite come segue:

Attività	Euro/giorno
Sviluppo e manutenzione evolutiva	_____
Manutenzione adeguativa	_____
Gestione applicativi e basi dati	_____
Formazione e addestramento	_____
Consulenza	_____

7. L'importo massimo che Consip S.p.A. si impegna a corrispondere per singolo Giorno/Trasferta è pari ad Euro 400,00 = (quattrocento/00).
8. Per gli obiettivi per i quali è applicata una misurazione dell'impegno in Giorni Persona, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) approvato nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe medie di cui al precedente comma 6.
9. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a "tempo e spesa", il corrispettivo è determinato, come risultante dal consuntivo riportato nel "Piano di Lavoro Generale" relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e calcolato sulla base delle tariffe medie di cui al precedente comma 6.
10. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta

regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

11. Le tariffe, il canone mensile ed il corrispettivo unitario dei giorni-persona sono accettate dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
12. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
13. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Articolo 16 S

Fatturazione

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a. Per interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase definito nel Capitolato tecnico, per ciascun obiettivo:
 - per il 10% (dieci per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 8, al termine della fase di definizione;
 - per il 30% (trenta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo articolo 15 S, comma 8, al termine della fase di analisi o "analisi di disegno";
 - per il 20% (venti per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le

- modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 8, al termine della fase di realizzazione;
- per il restante 40% (quaranta per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 8, all'esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo;
- b. Per interventi di tipo progettuale con ciclo di vita plurifase da individuare, per ciascun intervento:
- per il 10% (dieci per cento) del corrispettivo dell'obiettivo al termine della fase di definizione;
 - per il 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo dell'obiettivo suddiviso in funzione delle fasi individuate e congruentemente con lo stato avanzamento lavori;
 - per il restante 40% (quaranta per cento) del corrispettivo dell'obiettivo all'esito positivo del collaudo/accettazione, unitamente agli importi relativi all'eventuale conguaglio;
- c. per interventi di tipo progettuale con ciclo di vita in fase unica, per ciascun intervento:
- per il 100% (cento per cento) del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S, comma 8, all'esito positivo del collaudo/accettazione.
- d. Per Interventi di tipo “a tempo e spesa” e attività continuative (servizio di formazione e addestramento agli utenti e servizio gestione applicativa e basi dati):
- con cadenza mensile, per un importo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S comma 9 commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di

Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip.

e. per l'attività di manutenzione correttiva:

- per importo del canone mensile omnicomprensivo.

Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/disegno/realizzazione sono corrisposti in modo funzionale al raggiungimento dell'obiettivo. Pertanto, si precisa che, in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore le somme rese per le fasi precedenti, come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione e gestione con indicazione del codice del singolo intervento), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, l'indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Impresa dovrà produrre, ove richiesto dalla normativa vigente, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Ogni somma che, a causa della mancata produzione della certificazione di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.
3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale

importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso la _____, IBAN _____.
6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l'Impresa appaltatrice e le Imprese subappaltatrici provvederanno a fatturare, secondo le modalità sopra espresse e per quanto di rispettiva competenza, ciascuna le attività effettivamente prestate. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre comunicare alla Consip la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità

solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

Articolo 17 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
- f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 6 S "Piano della qualità", art. 7 S "Garanzie", art. 9 S "Pianificazione delle attività", art. 10 S "Produttività e risorse impiegate" art. 14 S "Penali", art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Brevetti industriali e diritti d'autore", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Deontologico", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa",

4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

L'Amministratore Delegato

Il legale rappresentante

Dott. Danilo Oreste Broggi

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Produttività e risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento e diminuzione

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice deontologico

Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

il legale rappresentante
